

Regolamento vigente

Art. 43

In caso di sepoltura rinunciata, il Comune, su richiesta del Concessionario o degli aventi

diritto, procederà ai seguenti rimborsi:

1°) Per la sepoltura rinunciata senza che sia mai stata occupata:

a) entro 2 anni dalla data di decorrenza della concessione 9/10 della tariffa pagata

b) dopo 2 anni e sino a 5 anni 8/10 " " "

c) dopo 5 anni e sino a 15 anni 6/10 " " "

d) dopo 15 anni 3/10 " " "

2°) Per le sepolture rinunciate in conseguenza di traslazione di salme, o di resti, in esse

tumulate:

a) fino ad 1 anno della data di tumulazione 8/10 della tariffa pagata

b) dopo 1 anno e fino a 5 anni 7/10 " " "

c) dopo 5 anni e sino a 15 anni 4/10 " " "

d) dopo 15 anni 2/10 " " "

Qualora vengano trasferite, nell'ambito del territorio comunale, salme, resti ossari o ceneri da manufatti che danno diritto ad un rimborso inferiore alle spese per le operazioni cimiteriali inerenti il trasferimento (aperture, chiusure, traslazioni, raccolte in resti, inumazioni o cremazioni di resti mortali nei casi in cui le salme non fossero decomposte), tali spese non devono essere corrisposte dai rinuncianti ma rimangono in carico all'Amministrazione Comunale.

3°) Il riutilizzo dei colombai in concessione perpetua per procedere ad una nuova tumulazione di salme di famiglie in seguito alla raccolta di resti delle salme ivi già tumulate, comporta il pagamento del 50% della tariffa in vigore al momento del riutilizzo stesso, escludendo il diritto ai rimborsi di cui al n. 2; per il riutilizzo dei colombai in concessione temporanea, la nuova tumulazione sarà assoggettata al pagamento del 50% della tariffa corrispondente alla residua durata della concessione, escludendo il diritto ai rimborsi di cui al n. 2.

Nuovo Regolamento

Nuovo Art. 43

Il riutilizzo dei colombai in concessione perpetua, per procedere ad una nuova tumulazione di salme di famiglie in seguito alla raccolta di resti delle salme ivi già tumulate, comporta il pagamento del 50% della tariffa in vigore al momento del riutilizzo stesso; per il riutilizzo dei colombai in concessione temporanea, la nuova tumulazione sarà assoggettata al pagamento del 50% della tariffa corrispondente alla residua durata della concessione.